

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Cosenza della società cooperativa "SUPER NOVA società cooperativa edilizia per azioni" con sede in Rende (c.f. 00339140782) iscritta al Rea con n. 61305 e posta in scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223 septiesdecies c.c. a seguito del Decreto MIMIT 21 dicembre 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

PREMESSO che l'art. 223 septiesdecies disp. Att. c.c. prevede che: fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo;

VISTI

- la Legge 580/93 - "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- la legge 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";
- lo Statuto camerale;

Vista la nota pervenuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, acquisita al protocollo generale con n. 2690 del 14/02/2024, contenente il D.D. del 21 dicembre 2023 - scioglimento per atto dell'autorità, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa "SUPER NOVA società cooperativa edilizia per azioni", ai sensi dell'art. 223 septiesdecies- adottato dalla Direzione Generale per la Vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società - Divisione VII;

Considerato che:

nella nota ministeriale pervenuta insieme alla copia del Decreto Direttoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 05/01/2024, si chiede per la società cooperativa in oggetto l'annotazione dell'intervenuto scioglimento di autorità nel Registro delle Imprese e si invita il Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese a provvedere, contestualmente, alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese essendo decorso il termine per la presentazione di eventuali opposizioni da parte dei soggetti interessati di cui all'art. 7 e s.s. della legge 241/1990;

Considerato che:

- nella nota ministeriale pervenuta insieme alla copia del Decreto Direttoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 05/01/2024, si richiede l'annotazione dell'intervenuto scioglimento di autorità nel Registro delle Imprese, per la società cooperativa in oggetto;

- si invita il Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese a provvedere, contestualmente, alla cancellazione delle stesse società cooperative dal Registro delle Imprese. essendo decorso il termine per l'eventuale richiesta di prosecuzione della liquidazione e per la presentazione di eventuali opposizioni da parte dei soggetti interessati di cui all'art. 7 e s.s. della legge 241/1990;

PRESO ATTO che sulla proposta di Determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole di legittimità all'adozione del provvedimento, da parte Responsabile del Servizio #PiùConnessi - Ufficio Registro Imprese, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

Richiamata la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013;

Ritenuta la propria competenza in merito per i motivi in premessa;

D E T E R M I N A

1. la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Cosenza, in applicazione all'art. 223septiesdecies disp. att. del c.c., della società cooperativa "SUPER NOVA società cooperativa edilizia per azioni" con sede in Rende (c.f. 00339140782) iscritta al Rea n. 61305 e posta in scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223 septiesdecies c.c. a seguito del Decreto MIMIT 21 dicembre 2023;
2. che la presente determina sia pubblicata all'Albo camerale on-line e nella sezione dedicata alle cancellazioni d'ufficio nel sito istituzionale camerale alla pagina del Registro Imprese.

La determinazione è immediatamente esecutiva.

Avv. Erminia Giorno

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."